




UNIONE DEGLI STUDENTI

**UN'ALTRA SCUOLA
È POSSIBILE**



**COSTRUIAMOLA
INSIEME**



Art. 1

Principi

La repubblica italiana, in conformità a quanto sancito dalla Costituzione Italiana e dalla Costituzione Europea (Titolo II, Art. 74), riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo del proprio territorio e per l'emancipazione culturale ed economica degli individui, oltre che per lo sviluppo e la diffusione dei valori costituzionali e del principio di cittadinanza.

nazionale.

Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la repubblica italiana promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, stabilendo i livelli essenziali delle prestazioni così come previsto dall'Art. 117 della Costituzione, nel rispetto delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.

La repubblica italiana riconosce, pur nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10 marzo 2000, n.62, l'importanza fondamentale del settore statale all'interno del sistema dell'istruzione. La repubblica italiana riconosce ai sensi del 13 aprile 2017, n. 63 il diritto allo studio, inteso come diritto all'accesso ai saperi e al successo formativo, quale reale diritto di cittadinanza; in virtù di ciò, si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per rendere più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

Art.2

Oggetto

Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a:

- a) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;
- b) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo, anche mediante una articolazione e individualizzazione dei percorsi;
- c) favorire l'esercizio del diritto allo studio e l'integrazione all'interno della comunità scolastica per soggetti con disabilità e per persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo;
- d) rimuovere prioritariamente, tramite interventi economici diretti e forniture di servizi gratuite o semi gratuite ai soggetti che versano in condizioni economiche più disagiate, gli ostacoli che impediscono l'accesso ai saperi, all'istruzione ed ai percorsi formativi;
- e) promuovere la qualità degli apprendimenti attraverso azioni di sostegno indirizzate alle zone dell'eccellenza e del disagio;
- f) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace, dell'interculturalità e del rispetto della dignità, delle diversità e dei diritti umani;

- g) favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti, anche attraverso interventi economici, in integrazione con il sistema scolastico e formativo;
- h) promuovere ed agevolare l'accesso ai canali culturali extrascolastici – cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, musicali, letterarie – anche tramite il loro inserimento nei progetti formativi;
- i) garantire un monitoraggio continuo della condizione nazionale delle studentesse e degli studenti medi sullo stato dell'accesso ai saperi e il diritto allo studio.
- j) garantire alle studentesse e agli studenti iscritti alla scuola pubblica e statale, seguendo il criterio di erogare interventi economici diretti ai soggetti che si trovano in condizioni di marginalità sociale e difficoltà economica, partendo da quelli inclusi nella fascia di reddito determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche e integrazioni, la priorità di suddetti investimenti economici, da parte del governo ed enti locali, nel rispetto dell'art 34 della Costituzione.

Art. 3

Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
 - a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelle delle scuole dell'infanzia, con particolare riguardo nei confronti di coloro che frequentano il settore pubblico del sistema di istruzione;
 - b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;
 - c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.

Gli interventi di cui al comma 1, lettere a) b) e c), sono destinati prioritariamente ai soggetti che versano in condizioni di marginalità sociale e difficoltà economica, inclusi nella fascia di reddito determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Livelli essenziali delle prestazioni.

Al fine di sviluppare le azioni di cui all'articolo 2, vengono stabiliti i criteri, le modalità e i parametri delle azioni stesse, che vanno a costruire i livelli essenziali delle prestazioni, così come previsto dall'Art.117 della Costituzione.

Le prestazioni garantite dalla repubblica italiana sono quelle riconducibili ai seguenti Livelli Essenziali delle Prestazioni:

- a) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo;
- b) istituzione di un limite di spesa per i libri di testo in uso nella scuola secondaria superiore non dell'obbligo;
- c) istituzione di un fondo regionale per il comodato d'uso per i libri di testo da ripartire tra le singole scuole;. Il comodato d'uso deve essere obbligatoriamente predisposto almeno per i soggetti che si trovano in condizioni di marginalità sociale e difficoltà economica, inclusi nella fascia di reddito determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche e integrazioni;
- d) copertura totale delle tasse e dei servizi necessari per i soggetti diversamente abili, al fine di favorire l'integrazione all'interno della comunità scolastica;

- e) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio per gli studenti, garantendo la gratuità a coloro che versano in condizioni di disagio, ovvero a quelli inclusi nella fascia di reddito determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e agli a tutti gli altri studenti agevolazioni sostanziali o semi gratuite.
- f) servizi residenziali;
- g) borse di studio da destinare prioritariamente a chi versa in condizioni di difficoltà economiche e di marginalità sociale, così come previsto dall'art.3, comma 2 della presente legge;
- h) esenzione totale dalle tasse per gli studenti incapienti;
- i) ampliamento delle agevolazioni sui consumi culturali tramite convenzioni locali come previsto dall'istituzione della carta studenti nazionale
- j) sostegno economico e di mediazione culturale per favorire l'inserimento scolastico di tutti;
- k) l'istituzione di leggi regionali per il diritto allo studio che garantiscano la rimodulazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al fine di assicurare la mobilità scolastica ad ogni studente e studentessa; l'istituzione di conferenze regionali sul diritto allo studio con cadenza semestrale quale luogo stabile di confronto tra rappresentanze studentesche e istituzioni regionali. Tali conferenze hanno potere decisionale e garantiscono il dialogo, anche istituendo tavoli provinciali, su temi quali accessibilità economica, trasporti, benessere psicologico ed edilizia. Prima della convocazione della conferenza deve essere aggiornata con cadenza semestrale l'anagrafe dell'edilizia scolastica, finalizzata a garantire trasparenza e ambienti adeguati, sicuri e inclusivi, con specifiche tutele per gli edifici scolastici situati in siti storici.
- l) l'attivazione o il potenziamento di progetti e servizi volti al sostegno della comunità educativa che promuovano l'apprendimento orizzontale tramite metodologie partecipative, laboratoriali e cooperative, con particolare attenzione alle disabilità e alle neurodivergenze.

Art. 5

Conferenza nazionale per il diritto allo studio.

E' istituita la conferenza nazionale per il diritto allo studio, cui partecipano rappresentanti delle Istituzioni, delle Regioni, delle scuole, dei sindacati di categoria e delle associazioni professionali della scuola, delle associazioni dei genitori e degli studenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ministeriale, che individua le relative rappresentanze uniformandosi ai principi di rappresentatività e di pariteticità tra le varie componenti.

Compiti della conferenza sono:

- a) monitorare l'attuazione della presente legge, evidenziandone punti di eccellenza e criticità;
- b) elaborare nuove prospettive e suggerire eventuali migliorie da apportare ai provvedimenti in materia di diritto allo studio;

- c) redigere annualmente un “Libro bianco sul diritto allo studio”, da distribuire nelle scuole allo scopo di rendere pubblici i lavori della conferenza stessa;
- d) esprimere pareri obbligatori e vincolanti riguardo alla periodica ridefinizione dei LEP e dei finanziamenti d'attuazione della presente legge.

La conferenza è convocata dal Ministro dell'Istruzione, che è obbligato a procedere alla convocazione almeno due volte l'anno.